Sen 31/14

N. 50/12 Reg. Gen.
N. 471/14 Cronologico
N. 35/14 Repertorio
N _____ Camp. Civ

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

Composto dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonino ELEFANTE - Presidente

Dott. Adolfo METRO - Consigliere

Dott. Maria Margherita CHIARINI - Consigliere

Dott. Stefano PETITTI - Consigliere Rel.

Dott. Ing. Roberto COLOSIMO - Consigliere

il 2° consigliere di Stato, il 3° e il 4° consiglieri di cassazione e il 5° tecnico esperto

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa in sede di appello iscritta al n. 50 del Ruolo Generale dell'anno 2012

Rilasciata copia autentica ex lege per Avv. Gen. Stato, Roma, 14 MAG. 2014
IL CANCELLIERE

TRA

AGENZIA DEL DEMANIO (C.F. 06340981007), in persona del Direttore e legale rappresentante *pro tempore*, e **COMMISSARIO DELEGATO EX D.L. 79/2004**, convertito, con modificazioni, dalla legge 139/2004, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati per legge;

- appellanti -

E

L.A.S. Lavorazioni Agricole e Similari di Barbero G. & C. s.a.s. (C.F. e P.IVA 01737350049), in persona del leale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, per procura a margine della comparsa di costituzione, dagli Avvocati Alberto Marconi e Ludovico Villani, elettivamente domiciliata in Roma, via Asiago n. 8, presso lo studio del secondo;

- appellata e appellante incidentale -

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 950 del 2011 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Torino, depositata in data 23 giugno 2011.

CONCLUSIONI

Per l'appellante: «Piaccia al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, *contrariis reiectis*, previa rinnovazione della CTU espletata in primo grado, in integrale riforma della impugnata sentenza in epigrafe indicata rigettare la domanda proposta da L.A.S. Lavorazioni Agricole e Similari di Barbero G. & C. s.a.s.; il tutto con vittoria di spese di lite, onorari di entrambi i gradi, oltre alle spese prenotate a campione».

Per l'appellata e appellante incidentale (comparsa di costituzione con appello incidentale): «Si chiede:

- previa occorrendo rinnovazione della CTU; - la reiezione dell'appello principale; - in accoglimento del punto V dell'appello incidentale, previa riforma e/o parziale annullamento della sentenza n. 950/2011, l'accertamento del diritto di proprietà o di servitù della società L.A.S. sul canale di collegamento tra le gallerie artificiali di adduzione e il lago della Spina; - in accoglimento dell'appello incidentale subordinato di cui al punto VI, previo occorrendo rimessione alla Corte costituzionale della questione

di illegittimità costituzionale dedotta sub VI c.c., previa altresì riforma e/o parziale annullamento della sentenza n. 950/2001, l'accertamento della non intervenuta demanializzazione dei beni della società L.A.S. nei limiti di cui in narrativa. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio».

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato in data 8 novembre 2008 la L.A.S. Lavorazioni Agricole e Similari di Barbero G. & C. s.a.s. conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d'appello di Torino, l'Agenzia del demanio e il Commissario delegato per la messa in sicurezza della diga denominata della Spina, nominato con o.P.C.m. n. 3418 del 2005, ed esponeva di essere proprietaria di un complesso immobiliare comprendente terreni agricoli, manufatti rurali e un invaso artificiale formato da una diga in terra, detta della Spina, costruita nel 1830 sul bacino del rio Torto, e già riconosciuta con lettera patente regia in favore dell'originaria proprietaria, famiglia Lamarmora.

Esponeva che nel 1994, a causa di eccezionali eventi meteorologici, le acque avevano sfiorato il limite massimo, sicché vennero presi provvedimenti finalizzati a svuotare parzialmente l'invaso giungendo ad un livello di 100.000 mc di acqua, ad una quota di circa 284 metri sul livello del mare. Ricordava che, con d.l. n. 79 del 2004, era stato demandata al Registro italiano delle dighe la formazione di un elenco di quelle che dovevano essere messe in sicurezza; che successivamente la diga della Spina era stata inserita in tale elenco; che nel 1995 era stato nominato un Commissario con il compito di mettere in sicurezza la diga, anche tramite l'eventuale dismis-

sione definitiva mediante demolizione, anche parziale, dell'opera di sbarramento; che, con verbale del 2007, aveva avuto luogo una «ricognizione dello stato dei luoghi e verificazione catastale del lago della Spina e area dell'invaso»; che si era anche prevista l'acquisizione al demanio idrico di numerosi mappali, corrispondenti non solo al corpo della diga, ma ad aree situate tutte al di sopra dell'esistente livello dell'acqua sino alla strada vicinale contornante il lago, incluso un ex mulino e la peschiera a valle della diga; che nel 2008 l'Agenzia del demanio aveva preso possesso dei detti immobili.

Tanto premesso, la società attrice chiedeva che venisse accertata la proprietà privata dei beni limitatamente alle porzioni specificamente indicate, con esclusione quindi della diga e delle aree dichiarate demaniali e sottostante la quota di 284 metri sul livello del mare,

Si costituiva l'Agenzia del demanio, mentre il Commissario Ing. Perrelli non si costituiva. L'Agenzia eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione sul rilievo che l'atto introduttivo contestava l'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, il che comportava la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Nel merito, l'amministrazione contestava la domanda affermando la natura demaniale dell'invaso sino alla quota di metri 292,80 sul livello del mare, per effetto della natura pubblica delle acque che in esso erano confluite prima dello svuotamento del 1994, come pure di quelle che in futuro vi sarebbero affluite. Osservava quindi che trattandosi di invaso concernente acqua pubblica non avevano rilievo i titoli di proprietà sui terreni e sulle pertinenze e neppure l'avvenuto prosciugamento del lago.

Espletata una c.t.u., l'adito Tribunale rigettava in primo luogo l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia rientrasse tra quelle di cui all'art. 140, comma primo, lettere *a*) e *b*), del r.d. n. 1775 del 1933, atteso che nel caso di specie veniva in discussione una posizione di diritto soggettivo che si poneva in contrasto con l'acquisizione al demanio idrico, ancorché questa fosse stata disposta con atto amministrativo ricognitivo, di determinati beni in passato mai qualificati in modo esplicito se non come fondi privati. In sostanza, nel caso di specie non veniva in discussione la legittimità di un provvedimento amministrativo, ma la individuazione di un confine fra la proprietà privata e ciò che doveva ritenersi acquisito *naturaliter* al demanio idrico.

Il Tribunale regionale disattendeva poi l'assunto della società attrice, secondo cui l'invaso in questione non avrebbe mai perso le connotazioni di acqua privata e non sarebbe quindi stato suscettibile di inclusione nel demanio idrico. In proposito, il Tribunale regionale rilevava, non solo che le acque contenute nell'invaso avevano formato oggetto, da parte dell'attrice, di numerose richieste di concessione, con ciò supponendosi la natura pubblica delle acque, ma anche che la stessa descrizione fisica contenuta nella consulenza di parte attrice dimostrava che si trattava di un bacino artificiale, ma derivante dallo sbarramento dell'alveo del rio Torto, nel quale erano anche state convogliate acque di altri bacini idrografici attigui. Si trattava dunque di un'opera destinata all'irrigazione, ma non di specifici fondi di proprietà dell'attrice, e che sin dalla sua realizzazione era stata considerata di pubblica utilità. La individuazione di uno specifico immissario naturale, per quanto di modeste dimensioni, consentiva poi di escludere che si trat-

tasse di mera raccolta di acque piovane, esclusa dal regime pubblico delle acque dall'art. 167 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Con riferimento alla questione della delimitazione tra i beni da considerare appartenenti al demanio idrico e quelli di proprietà privata, il Tribunale regionale rilevava che la difesa erariale non aveva contestato l'affermazione del c.t.u. secondo cui il discrimine doveva essere individuato sulla base del criterio della quota di piena ordinaria, sia pure in relazione alle caratteristiche progettuali originarie del lago, sostenendo invece che la quota avrebbe dovuto essere fissata al livello del coronamento della diga, a metri 295,20 sul livello del mare. Il Tribunale condivideva quindi le conclusioni del c.t.u. che, adottando un criterio condiviso anche dai consulenti di parte, aveva rilevato come il concetto di quota di piena ordinaria non fosse compatibile con la natura dell'invaso, derivante da uno sbarramento artificiale, ed aveva quindi adottato un criterio compatibile con la definizione di livello di piena ordinaria, individuandolo nella verifica della serie storica disponibile delle misurazioni del livello del corpo d'acqua e nella determinazione del livello richiesto, considerando i massimi livelli annuali che risultavano superati o eguagliati con una frequenza relativamente elevata, stimata dal c.t.u. nel 76% dei casi, giungendo ad individuare il detto livello nella quota di 284,12 sul livello del mare.

Il Tribunale riteneva poi che dovesse farsi applicazione dell'art. 943 cod. civ., tenendo però conto delle caratteristiche del caso di specie, in cui veniva in rilievo non un lago naturale, per il quale era possibile fare ricorso al criterio del livello della piena ordinaria allo sbocco del lago, ma un invaso caratterizzato dalla progettazione predisposta dall'uomo; il che impediva

di considerare quale livello la quota del margine superiore della diga, con conseguente affermazione di maggior razionalità del livello individuato dal c.t.u. Soluzione, questa, che non trovava ostacolo nel fatto che le rilevazioni esaminate erano tutte successive al 1994, mentre in precedenza certamente l'invaso era occupato per una estensione maggiore, atteso che per il periodo precedente non ve ne erano.

Alla luce di tale criterio, il Tribunale regionale individuava quindi i beni esclusi dal demanio idrico e quelli accedenti a partite intestate a soggetti diversi dalla società attrice, precisando che il mancato accatastamento non impediva il riconoscimento della proprietà privata quanto ai due immobili descritti come gallerie di derivazione.

Avverso questa sentenza hanno proposto appello l'Agenzia del demanio e il Commissario delegato ex d.l. n. 79 del 2004; L.A.S. Lavorazioni Agricole e Similari di Barbero G. & C. s.a.s., ha resistito e ha a sua volta proposto appello incidentale.

All'udienza del 13 giugno 2012, venivano precisate le conclusioni e alla successiva udienza del 19 settembre 2012 la causa passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Le amministrazioni appellanti, con l'unico motivo di gravame, denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 822, 823, 829, 942 e 943 cod. civ., omesso accertamento e/o travisamento di fatti decisivi; illogicità e contraddittorietà manifeste della sentenza impugnata.

Le amministrazioni si dolgono del fatto che il Tribunale regionale abbia recepito le conclusioni del c.t.u., pur dando atto che il livello di piena

ordinaria era stato dall'ausiliario indicato sulla base delle sole rilevazioni effettuate tra il 1997 e il 2008, ed abbia quindi omesso di considerare che all'epoca il livello massimo raggiungibile di 285,50 metri sul livello del mare era stato imposto dal provveditorato regionale per le opere pubbliche di Torino con ordinanza n. 4455 del 22 settembre 1995 per ragioni di sicurezza, conseguenti al cedimento di una porzione del paramento di valle della diga verificatosi nel 1994.

Ove invece il c.t.u. avesse esaminato le rilevazioni effettuate dal 1946 e fino al 1994 avrebbe potuto agevolmente accertare che la quota originaria di piena ordinaria era certamente superiore a 284,12 metri sul livello del mare, e cioè di circa 292 metri.

Le amministrazioni appellanti invocano quindi il principio che se la riduzione della quota di piena ordinaria di un lago è avvenuta per opera dell'uomo, gli appezzamenti di terreno che emergano dall'acqua non perdono, per ciò solo, la loro natura di beni demaniali, non essendo di regola ammissibile la sdemanializzazione tacita. Ne consegue, ad avviso delle appellanti, che i livelli rilevati tra il 1997 e il 2008 non potevano essere presi a riferimento per la delimitazione del demanio idrico lacuale, non essendo dovuti a cause naturali ma all'intervento dell'uomo. L'assunto del c.t.u. secondo cui per il periodo precedente non erano disponibili rilevazioni era poi del tutto erroneo, atteso che la ricostruzione della serie storica del livello di piena del lago della Spina era certamente possibile attingendo alla documentazione depositata presso l'Ufficio tecnico delle dighe di Torino. Le appellanti contestano poi anche il fatto che il c.t.u. e il Tribunale regionale non abbiano tenuto conto della pur esistente funzione di deflusso assolta

dalle gallerie di derivazione dal Rio Riserasco, il cui incile era individuabile a 293,07 metri sul livello del mare.

2. Con un primo motivo di appello incidentale non condizionato, la L.A.S. censura la sentenza impugnata nella parte in cui, erroneamente, non avrebbe incluso tra gli immobili di proprietà di essa appellante le aree costituenti il canale di adduzione del lago della Spina. In particolare, l'appellante rileva l'inidoneità della ragione addotta dal Tribunale regionale, e cioè il fatto che il canale intersecava terreni intestati a terzi, atteso che la intestazione catastale ha valore meramente indiziario, superato, nel caso di specie, dalla accertata funzione di collegamento delle gallerie di Montà e Riserarsco con il lago. Anche il canale farebbe quindi parte integrante dell'opera di adduzione e il Tribunale avrebbe potuto ordinare l'eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti di terzi.

2.1. Con un motivo di appello condizionato, la LAS deduce la nullità della sentenza per violazione del r.d. n. 1775 del 1933, degli artt. 822, 823, 829, 942 e 943 cod. civ., dell'art. 28 della legge n. 36 del 1994, come modificato dall'art. 144 del d.lgs. n. 152 del 2006; deduce altresì illogicità e difetto di istruttoria e difetto di motivazione e dei presupposti in ordine alla decorrenza della demanialità. La censura attiene alle seguenti statuizioni: accertamento dell'appartenenza del lago al demanio idrico; implicita affermazione della sussistenza di detta demanialità da epoca anteriore al 2004; affermazione implicita della demanialità di aree sommerse e suscettibili di essere sommerse benché appartenenti ad un bacino artificiale.

Ad avviso dell'appellante, invero, l'invaso sarebbe destinato a raccogliere solo acque piovane, aventi natura privata, e nessuna delle argomenta-

zioni addotte sul punto nella sentenza impugnata sembrerebbe idonea a sorreggere la diversa statuizione adottata dal Tribunale regionale. L'invaso, al momento della sua realizzazione, venne esplicitamente classificato come serbatoio di acqua piovana di proprietà privata, destinato ad uso irriguo, e come tale fu acquistato da essa appellante. Il rio Torto, inoltre, non costituisce un corso d'acqua suscettibile di formare un lago in virtù del suo sbarramento; né esso è mai stato iscritto nell'elenco delle acque pubbliche o ha una portata idrica rilevabile. Il fatto poi che l'opera fosse stata dichiarata di pubblica utilità non escludeva la natura privata dell'opera stessa. Ed ancora, il fatto che non fossero stati indicati i terreni destinati ad essere irrigati dall'invaso era irrilevante, atteso che la finalità irrigua risultava attestata ripetutamente in atti pubblici. Quanto alle domande di concessione, le stesse erano state proposte solo tra il 2002 e il 2005 e cioè dopo che si era cominciato a parlare di demanializzazione; in precedenza, essa appellante era persuasa di essere proprietaria dell'invaso.

In subordine, l'appellante deduce la erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la demanialità risalente ad un periodo anteriore al 2004, senza indicare un preciso fatto che avrebbe determinato la trasformazione di un bene certamente privato in bene demaniale. A tutto concedere il momento poteva essere individuato nella richiesta di concessione di derivazione fatta nel settembre 2004; ma in tal caso l'acquisizione al demanio sarebbe limitata alle aree coperte dall'acqua fino alla quota di 284,12.

In ulteriore subordine, e per il caso che dovesse accertarsi la demanializzazione da epoca anteriore e per una quota superiore a quella da ultimo indicata, L.A.S. sostiene la erroneità della sentenza impugnata atteso che

l'art. 943 cod. civ. potrebbe essere invocato solo con riferimento ad un lago naturale e non anche ad un invaso artificiale; per tale opera non potrebbe confondersi la demanialità delle acque con la proprietà delle aree utilizzate per trattenere temporaneamente le acque. La demanializzazione, del resto, potrebbe avvenire solo in virtù di una espressa disposizione di legge e sulla base di uno specifico procedimento, che nella specie non è mai stato attuato. Se così non fosse gli artt. 822, 823, 829, 942 e 943 cod. civ., dell'art. 28 della legge n. 36 del 1994, come modificato dall'art. 144 del d.lgs. n. 152 del 2006 sarebbero illegittimi per violazione degli artt. 3, 42 e 43 Cost. e del principio di ragionevolezza, nella parte in cui ammettono che il privato possa perdere la proprietà delle aree per il solo fatto di averle utilizzate per trattenere acque piovane o fluviali, non solo senza indennizzo, ma addirittura senza possibilità di interloquire con l'amministrazione che ne diventerebbe proprietaria e senza che sia stabilito un preciso discrimine cronologico o fattuale costitutivo del trasferimento della proprietà.

3. L'appello principale è fondato.

3.1. Occorre innanzitutto disattendere le eccezioni di inammissibilità della produzione documentale effettuata dall'appellante, atteso che, per quel che si dirà, i documenti prodotti presentano il carattere della decisività ai fini della definizione della presente controversia. Nella giurisprudenza di legittimità si è infatti affermato che «è possibile l'ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche d'ufficio, solo nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, facendosi riferimento per "indispensabilità" delle nuove prove ad una loro "influenza causale più incisi-

va" rispetto alle prove in genere ammissibili in quanto "rilevanti", ovvero a prove che sono idonee a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale per essere dotate di un grado di decisività e certezza tale che da sole considerate, e quindi a prescindere dal loro collegamento con altri elementi e da altre indagini, conducano ad un esito "necessario" della controversia » (Cass. 13353 del 2012; Cass. n. 6498 del 2011; per la nozione di decisività della prova documentale, v. anche Cass. n. 23693 del 2011).

4. Nel merito, occorre premettere che la stessa società appellata, nell'introdurre il giudizio dinnanzi al Tribunale regionale di Torino, limitando la propria domanda di accertamento negativo della natura demaniale dei beni immobili di cui al verbale di immissione in possesso in data 2 aprile 2008, con esclusione del corpo diga e dell'alveo sino alla quota di 284 m. sul livello del mare, ha sostanzialmente ammesso che l'alveo sino alla detta quota e il corpo della diga hanno natura di beni demaniali.

Ne consegue che non può in questo grado di giudizio essere rimessa in discussione la natura pubblica delle acque – accertata dal Tribunale regionale – né la natura demaniale dell'alveo, potendosi unicamente discutere se la quota di metri 284 sul livello del mare, accertata dal Tribunale sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio, debba essere confermata, come sostanzialmente chiede l'appellata, ovvero modificata, in aumento, come viceversa sostenuto dall'amministrazione.

4.1. Tali considerazioni impongono di ritenere inammissibili – atteso che danno luogo a una domanda nuova rispetto a quella proposta in primo grado - i motivi oggetto dell'appello incidentale condizionato, nella parte in cui con essi viene posta in discussione la natura pubblica delle acque e la

natura demaniale dell'alveo, ancorché solo per la parte eccedente la quota di 284 metri sul livello del mare. Rimane invece aperta la questione della individuazione del momento in cui le acque avrebbero assunto natura pubblica, contestandosi, da parte della appellata - appellante incidentale che ciò possa essere avvenuto prima del 2004, e cioè prima del riconoscimento, da parte della medesima società, della natura pubblica delle acque dimostrata dalla richiesta alla Provincia di Torino di concessione per la derivazione di 10.000 mc/anno.

4.2. Per quanto concerne la questione della individuazione della quota in relazione alla quale deve essere fissato il limite della demanialità, il Collegio rileva che le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. Ing. Maurizio Rosso si fondano su rilevazioni tutte successive all'epoca in cui, a seguito di uno smottamento parziale dell'invaso delimitato dalla diga della Spina, è stata disposta, con provvedimento amministrativo, la riduzione del livello massimo raggiungibile sino a 285,50 mt. s.l.m.

I documenti prodotti dall'amministrazione appellante, al contrario, ancorché in modo non continuo, hanno attitudine a rappresentare per gli anni '30, '40 e '70, quali fossero i livelli raggiunti in precedenza dall'invaso delimitato dalla diga. Da tali rilevazioni emerge che il detto livello, negli anni '70, si attestò all'incirca a 292,20 mt. s.l.m.

Orbene, appare evidente come la decisione del Tribunale regionale, fondata su un accertamento tecnico maturato sulla base di rilevazioni parziali e riferibili solo ad epoca successiva al 1995, e cioè all'anno in cui il livello delle acque delimitate dalla diga della Spina è stato ridotto a seguito

degli eventi alluvionali del 1994, non possa essere in questa sede confermata.

Il criterio seguito dal c.t.u. nella individuazione del livello di piena ordinaria, invero, appare condizionato dal dato, riportato a pag. 8 della relazione, relativo ai livelli massimi d'invaso del lago della Spina registrati tra il 1997 e il 2008; periodo, questo, nel quale il livello massimo è stato rilevato all'incirca a m. 284 s.l.m., con una punta di m. 285,01 s.l.m. nel 2002. Lo stesso c.t.u., peraltro, riferisce nella medesima pag. 8, punto 3.2.1., che per il periodo precedente l'evento alluvionale del 1994 risulta soltanto che il livello massimo del lago era limitato ad una quota pari a 292 m. circa s.l.m., pur in mancanza di conoscenze più precise in ordine alla frequenza con la quale la detta quota veniva raggiunta.

Orbene, dalla documentazione prodotta in giudizio dagli appellanti emerge invece che rilevazioni precedenti erano reperibili e che le stesse, ancorché incomplete, consentivano di evidenziare un massimo livello di invaso senz'altro superiore a quello accertato dal c.t.u. e con un tendenziale collocamento sul livello di 292,20 metri; livello, questo, rilevato con frequenza nel 1972 e maggiormente prossimo a quello esistente nel 1994, allorquando si verificò un evento alluvionale con danni alla diga e successiva determinazione da parte del Provveditorato regionale per le opere pubbliche di Torino del livello massimo raggiungibile alla quota di m. 285,50 s.l.m.

4.3. In questo contesto, il Collegio ritiene, anche sulla base dell'apporto offerto dal proprio componente tecnico, che la valutazione espressa dal Tribunale regionale sulla base delle richiamate conclusioni del c.t.u., debba essere rivista, non potendosi assumere come livello di massimo

invaso quelle rilevato nel periodo successivo al 1995. In particolare, tenendosi conto delle rilevazioni prodotte dalla difesa erariale in questo grado di giudizio, può ragionevolmente affermarsi che il livello massimo di invaso dovesse essere collocato, ai fini della individuazione del limite demaniale, nella quota di m. 292,20 s.l.m. Orienta in questo senso il fatto che il lago della Spina costituisce un invaso artificiale, il cui livello massimo può essere regolato e controllato, sicché con riferimento ad esso il criterio del livello ordinario delle piene appare scarsamente appropriato.

Dovendosi procedere alla individuazione del livello al quale collocare la demanialità delle aree destinate alla realizzazione dell'invaso, il Collegio ritiene quindi che lo stesso debba essere collocato a mt. 292,20 s.l.m., e in relazione a tale livello dovranno conseguentemente essere attribuite all'Agenzia appellante le aree in detto livello ricomprese. Del resto, è appena il caso di rilevare che la stessa società appellata, nel contestare l'appello principale, ha comunque dato atto del fatto che le terre ubicate ad una quota superiore a 284,12 mt un tempo furono occasionalmente sommerse dalle acque ovvero suscettibili di essere sommerse in ragione della conformazione dell'invaso e della diga. Le rilevazioni prodotte dall'amministrazione appellante, infatti, hanno dimostrato che le dette sommersioni lungi dall'essere occasionali o potenziali, erano state, negli anni considerati, assai frequenti e che nel 1994 il livello delle acque raggiunse una soglia ancora superiore e reputata di levata pericolosità, tanto da determinare un repentino svuotamento dell'invaso.

5. L'accoglimento dell'appello principale impone di procedere all'esame dell'appello incidentale, nei limiti prima individuati.

Invero, come esattamente rilevato dalla difesa erariale, la società appellata, in primo grado, non ha rivendicato la proprietà della diga e delle aree dichiarate demaniali e attualmente sommerse alla quota di 284 mt. s.l.m. In particolare, nelle conclusioni rassegnate in primo grado la allora attrice aveva chiesto«in via di accertamento negativo» di «dichiarare che i beni immobili oggetto del verbale di immissione nel possesso in data 02/04/2008, nei limiti di cui in narrativa e quindi con esclusione del corpo diga e dell'alveo sino alla quota di 284 m sul livello del mare, non appartengono al demanio idrico né al patrimonio dello Stato e, di conseguenza, accertare e dichiarare che i beni immobili suddetti sono di proprietà esclusiva della società L.A.S. s.a.s.».

Ne consegue, come del resto già rilevato, che in questa sede di appello non può essere oggetto di esame la censura concernente la natura demaniale delle acque né dell'alveo, nel senso che, una volta riconosciuto che il livello di massimo invaso va individuato nella soglia di 292,20 metri sul livello del mare, la natura demaniale – riconosciuta dalla stessa parte privata sino al livello di mt. 284 – non può non valere anche per le aree ubicate tra la soglia di 284 e quella di 292,20.

5.1. Né può avere fondamento l'assunto della appellante incidentale secondo cui la natura demaniale avrebbe potuto essere riconosciuta ai terreni in questione solo dal 2004, quasi che la detta natura possa discendere dalla volontà della medesima società appellante, la quale si risolse a chiedere la concessione per l'utilizzazione delle acque contenute nel lago. Invero, la natura demaniale prescinde dal riconoscimento che ne possa fare il privato e deriva invece dalle circostanze accertate dal Tribunale regionale che,

nella sentenza impugnata, ha posto in evidenza come l'accumulo dell'acqua è stato determinato dallo sbarramento del rio Torto e dalla confluenza di acque nel bacino convogliate nel corso degli anni da bacini limitrofi. Da ciò il Tribunale regionale ha tratto il fondato convincimento che il bacino in questione, originariamente destinato alla irrigazione – con la precisazione che non era stato neanche allegato che lo stesso bacino fosse al servizio di specifici e ben determinati fondi tutti di proprietà dell'appellante incidentale - non potesse essere fatto rientrare nelle eccezioni alla generalizzata inclusione nel demanio idrico di tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, di cui all'art. 144 del d.lgs. n. 152 del 2006 (e prima all'art. 1 della legge n. 36 del 1994); senza dire, peraltro, che già in base all'art. 1 del r.d. n. 1775 del 1933, dovevano considerarsi pubbliche «tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse». In proposito, si deve poi aggiungere che «l'atto con il quale l'amministrazione iscrive un'acqua (nella specie, sorgiva) nell'elenco delle acque pubbliche, ai sensi dell'art 1 del r.d. 11 dicembre 1933, n 1775, ha carattere non costitutivo, ma meramente accertativo e dichiarativo della natura pubblicistica dell'acqua e del suo assoggettamento al relativo regime giuridico, discendenti automaticamente e direttamente dalla ricorrenza dei requisiti previsti da detta norma» (Cass., S.U., n. 1507 del 1976).

Non può quindi trovare applicazione, nel caso di specie, come esattamente ritenuto dal Tribunale regionale, l'eccezione di cui all'art. 167, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, a norma del quale «la raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera».

In sostanza, accertata l'appartenenza dell'invaso dello Spina al demanio idrico, in considerazione della natura pubblica delle acque e certamente non per effetto del riconoscimento da parte della L.A.S. s.a.s. attraverso la domanda di concessione formulata negli anni 2000, non vi è luogo ad operare una qualche distinzione né con riguardo al livello delle acque – che concorre a delimitare l'alveo, a sua volta connotato dal carattere della demanialità, in quanto volto a contenere le acque pubbliche di cui si discute -, né con riguardo all'epoca della insorgenza della natura demaniale in esame, dovendo la stessa essere fatta risalire alla data di entrata in vigore del r.d. n. 1775 del 1933. In tale contesto, appare anche manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata in estremo subordine dall'appellante incidentale, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultima, il formale procedimento di demanializzazione è stato avviato dall'Agenzia del demanio seguendo le prescritte procedure, scaturite nella predisposizione del verbale in relazione al quale è sorto l'interesse della medesima appellante incidentale alla proposizione della domanda di accertamento negativo oggetto del presente giudizio. Procedimento formale che, peraltro, si fonda sulla riconosciuta natura pubblica delle acque, della diga e dell'alveo nel quale esse sono contenute.

6. È infine inammissibile, per genericità del motivo, l'appello incidentale non condizionato, nella parte in cui "erroneamente non ha incluso tra gli immobili riconosciuti di proprietà della società L.A.S. le aree costituenti canale di adduzione al lago della Spina". Il Tribunale regionale ha invero rilevato che la domanda della L.A.S. non poteva essere accolta in quanto le dette aree accedevano a partite catastali non intestate alla medesima L.A.S. ma ad altra ditta, traendone da ciò la conseguenza che non fosse possibile la pronuncia di una qualsivoglia statuizione in relazione alle dette aree in assenza di contraddittorio con i titolari delle dette aree; con la precisazione che la L.A.S. non aveva svolto sul punto una specifica attività istruttoria essendosi limitata all'affermazione, assai generica, secondo cui, indipendentemente dalla intestazione catastale riconosciuta in capo a terzi, si tratterebbe comunque di beni funzionali alle opere di accertata proprietà della ricorrente. Orbene, con il motivo di appello non condizionato, la appellante incidentale non supera la rilevata soglia di genericità, limitandosi a sostenere che il Tribunale avrebbe dovuto disporre la integrazione del contraddittorio, ma nulla dicendo in ordine ad una esplicita richiesta in tal senso da essa formulata.

7. In conclusione, l'appello principale va accolto nei limiti prima indicati e quello incidentale, condizionato e non, va rigettato.

In considerazione della complessità e della particolarità della presente controversia, il Collegio ritiene che sussistano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche accoglie l'appello principale, rigetta quello incidentale, in riforma della sentenza impugnata, dichiara demaniali tutti i terreni che, all'interno della diga, si trovano al di sotto della quota di m. 292,20 s.l.m. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, addì 19 settembre 2012.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

IL CANCELLIERE

Depositata in Cancelleria oggi, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 136 T. U. 11 dicembre 1933 n. 1775, e 133 c.p.c.

Roma, li 13 MAG. 2014

IL CANCELLIERE